

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

“Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori di Venezia Energie Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi”

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile articoli 14 e seguenti, dell'articolo 11 della Legge 300 del 20 maggio 1970, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato, l'associazione di promozione sociale denominata: **“Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori di Venezia Energie Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi”**, abbreviabile in **“CRAL Veritas”** con sede legale nel Comune di **Venezia, Via Porto di Cavergnago civico 101**. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di **Venezia** non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore dei lavoratori associati dell'Azienda **Venezia Energie Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi**.

Le finalità che si propone sono in particolare quelle di:

- *promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, sociali e solidaristiche, formative, sportive amatoriali e turistiche;*
- *favorire lo sviluppo culturale e il miglioramento della qualità del tempo libero dei soci e dei loro familiari conviventi.*

Per tali scopi l'Associazione potrà attuare tutte le attività necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche/private o convenzionate. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammessi all'Associazione **tutti i lavoratori (attuali ed ex) dipendenti di Veritas e delle aziende partecipate, consociate e collegate** che ne condividono gli scopi, accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e presentano quindi domanda di ammissione al Direttivo. La mancata ammissione deve essere motivata.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. Quote e contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci maggiorenni in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto a:

- *partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;*
- *candidarsi per ricoprire le cariche associative;*

- *partecipare alle Assemblee con diritto di voto;*
- *prendere visione delle deliberazioni assembleari e dei bilanci/rendiconti che devono essere opportunamente pubblicati.*

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- *osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;*
- *collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;*
- *astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;*
- *pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.*

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima.

Decade il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- *abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;*
- *non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.*

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia istituito il Collegio dei Probiviri l'associato ricorrerà preliminarmente a tale organo.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale), Collegio dei Probiviri (organo eventuale).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate e salvo quanto previsto dal D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995. Tutte le cariche elettive sono liberamente eleggibili.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. Le convocazioni devono essere effettuate mediante:

- idoneo avviso contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione;
- idoneo avviso collettivo (ad esempio con la pubblicazione sulla *Bacheca Sociale* o sul sito web dell'Associazione), contenente gli argomenti all'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci/rendiconti ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le stesse modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno 1 ora dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale se non avviene in via telematica nel rispetto dei requisiti definiti dalla Giurisprudenza italiana.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- *approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;*
- *approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (o il Rendiconto Economico Finanziario) dell'anno precedente;*
- *elegge i membri del Consiglio Direttivo;*
- *elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito);*
- *elegge i membri del Collegio dei Probiviri (se costituito);*
- *delibera i regolamenti e le loro modifiche;*
- *delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;*
- *delibera in ordine all'esclusione dei soci;*
- *delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;*
- *delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.*

ART. 9 - (Validità Assemblee)

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria, validamente costituita, assume le deliberazioni col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 fino ad un massimo 12 soci eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

In caso di dimissioni il Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino a che rimarranno in carica non meno della metà dei componenti. In alternativa si dovrà procedere a nuove elezioni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o al Consigliere più anziano.

ART. 13 - (Risorse economiche/Patrimonio)

Le risorse economiche/ patrimonio dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati;

- *contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di aziende, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;*

- *contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;*

- *entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;*

- *proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;*

- *erogazioni liberali degli associati e dei terzi;*

- *entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.*

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli associati deceduti, esclusi o comunque cessati hanno totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'Associazione.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio/Rendiconto consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio, sentito (se costituito) l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.